

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO EX ART. 116 C.P.A.

PER

La Prof.ssa **Giuseppina Anoja**, nata a Isca sullo Jonio (CZ), il 16.01.1973, (C.F. NJAGPP73A56E328X), residente a Isca Marina (CZ), Via dei Garofani n. 5, (CAP: 88060), rappresentata e difesa nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano, (C.F. SCCSGN55P17E328G), del Foro di Roma, e dall'Avv. Leonardo Cosentino, (C.F.: CSNLRD81E25B774N), con Studio in Viale Mazzini n. 113, Roma, (C.A.P.: 00195) giusta procura alle liti datata 07.05.2020 *ex art. 83, III comma c.p.c.*, apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, la quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio di Roma, Via Emilio Faà di Bruno, n. 4, (C.A.P.: 00195) e dichiara inoltre insieme al suo difensore di voler ricevere tutte le comunicazioni, le notifiche e gli avvisi relativi alla presente procedura al n. Fax 06.3725245, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata:

sergioscicchitano@ordineavvocatiroma.org

- **Ricorrente** -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, per Legge rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Via dei Portoghesi n. 12, Roma (CAP: 00186) e avente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

- **Resistente** -

E NEI CONFRONTI DI

L'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi (C.F. e P.IVA 80185390582), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Ardeatina, n. 524, (CAP 00178),

- **Resistente** -

**E, IN QUALITÀ DI CONTROINTERESSATO, NEI CONFRONTI
DELLA**

Prof.ssa Cristina Macioce (C.F.: MCCCST67M61A433T), residente in Via Collasturo n. 56 (FR), (CAP: 03030),

PER L'ANNULLAMENTO

Dell'illegittimo diniego del 02.03.2020, comunicato il 04.03.2020, con Prot. 0001922, posto in essere dall'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi di Roma in ordine all'istanza di accesso agli atti amministrativi avanzata il 06.02.2020 dalla ricorrente (**Doc. all.to n. 01**)

NOCNHE

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

Del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a.

FATTO

Per una maggiore comprensione della questione è opportuno esporre brevemente i fatti di causa che hanno determinato l'odierna ricorrente a rivolgersi alla giustizia riparatrice di codesto Ecc.mo Collegio.

1. Il 27.09.2019 alle ore 17:40, la Prof.ssa Giuseppina Anoja riceveva dall'I.T.A. G. Garibaldi di Roma e-mail recante la disponibilità presso quell'Istituto Scolastico di 15 cattedre di sostegno ognuna per 18 ore settimanali, con graduatoria incrociata seconda fascia da punteggio 15.50 a fine graduatoria e graduatoria incrociata di terza fascia fino a 22 punti **(Doc.to all.to n. 02).**

2. Con la medesima la Prof.ssa Anoja riceveva la comunicazione che ella avrebbe dovuto, entro e non oltre le ore 10:00 del 30.09.2019, inviare altra e-mail allegando accettazione con delega al Dirigente Scolastico con copia del documento di identità.

In tal caso la Prof.ssa Anoja avrebbe dovuto ricevere, stilata la graduatoria, chiamata dalla segreteria dell'I.T.A. G. Garibaldi, entro le ore 15:00 del 30.09.2019, con conseguente presa di servizio in data 02.10.2019.

3. Il **30.09.2019, alle ore 8:24**, entro il termine fissato alle ore 10:00 del medesimo giorno, la Prof.ssa Anoja inviava all'indirizzo e-mail dell'I.T.A. G. Garibaldi, mail di risposta con la quale forniva sua disponibilità per la supplenza di 18 ore per il sostegno, allegando delega al Dirigente Scolastico Dott. Andrea Pontarelli, datata 28.09.2019 e copia del documento di identità, così assolvendo precipuamente a quanto richiestole **(Doc.to all.to n. 03).**

4. Nonostante il pronto adempimento nel rispetto del termine indicato, la Prof.ssa Anoja non riceveva comunicazione da qualsivoglia organo dell'Istituto a ciò preposto né entro il termine delle ore 15:00 del 30.09.2019 né successivamente.

Pertanto, contattava la segreteria dell'I.T.A. G. Garibaldi, volendosi sincerare se non fosse stata inclusa in graduatoria per insufficienza del punteggio posseduto (**102 punti**).

5. A dì 20.12.2019, casualmente, la Prof.ssa Anoja, nel corso di una conversazione con una sua collega impiegata presso l'I.T.A. G. Garibaldi, veniva a sapere che le 15 posizioni erano state assegnate a docenti anche con punteggio inferiore al suo.

Resa edotta di ciò, provvedeva immediatamente a contattare la Segreteria del personale dell'Istituto G. Garibaldi, la Segreteria didattica, il personale del centralino e il Dirigente Scolastico Dott. Andrea Pontarelli più e più volte.

Quando, dopo varie peripezie, riusciva nell'intento di contattare la Segreteria, riceveva risposte approssimative da **segretaria che riconosceva l'errore intervenuto nella stesura della graduatoria** e lo "giustificava" con l'inesperienza sua e del personale della Segreteria stessa.

6. Nonostante il riconoscimento dell'errore nella stesura della graduatoria, la Prof.ssa Anoja non vi era reintegrata anche a seguito di due sollecitazioni inviate mediante posta elettronica certificata all'I.T.A. G.

Garibaldi in data 22.01.2020 e 28.01.2020, rimaste entrambe inevase
(Doc.to all.to n. 04).

Quando il 29.01.2020, riusciva ad incontrare il Dirigente Scolastico, Dott. Andrea Pontarelli, questo “*giustificava*” gli accaduti in maniera blanda ed elusiva e comunque non pertinente.

7. A tal punto la Prof.ssa Anoja decideva di presentare formale diffida ad adempiere all’I.T.A. G. Garibaldi il 29.01.2020 a mezzo di posta elettronica certificata, a seguito della quale, con corretta valutazione del suo punteggio (102 punti), otteneva la posizione a cui aveva diritto sin dal 02.10.2019 con termine al 30.06.2020, solo il 03.02. u.s. **(Doc.to all.to n. 05).**

8. Avendo subito un danno consistente nella illegittima mancata retribuzione e maturazione di ulteriore punteggio, la Prof.ssa Anoja presentava a mezzo di posta elettronica certificata, istanza *ex art. 25*, Legge 241/1990, in data 06.02.2020, all’I.T.A. G. Garibaldi, al fine di ottenere la documentazione negatale nelle preve richieste di cui sopra, per poter soddisfare i suoi interessi nella competente sede e consistenti in: la graduatoria nella quale risultava inserita la Prof.ssa Anoja, la propria tardiva convocazione e quella dei candidati inseriti in graduatoria insieme alla ricorrente a far data dal 02.10.2019 al 02.02.2020, i contratti stipulati tra l’ITA G. Garibaldi, rigettante, e i candidati testé citati, i contratti degli altri candidati in graduatoria ma non vincitori a far data dal 02.10.2019 al 02.02.2020.

9. Con mail inviata dall'I.T.A. G. Garibaldi il 04.03.2020, ore 08:21, si comunicava alla Prof.ssa Anoja che, in merito alla su citata istanza, ricevuta dall'Istituto in data 06.02.2020, con Prot. 000157, era dato diniego adducendosi la mancata presentazione della accettazione della posizione con Delega al Dirigente Scolastico (**Doc.to all.to n. 06**).

10. Sul comprovato mendace presupposto che la necessaria documentazione non fosse stata inviata, il Dirigente Scolastico, Dott. Andrea Pontarelli riteneva applicabile l'art. 13, comma 2, del D.M. 353/2014, quindi passibile la Prof.ssa Anoja di sanzione disciplinare consistente nel valutare rinuncia esplicita l'asserita mancanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere b e c, del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

11. Infine, a conferma del comportamento ostruzionista adottato dall'ITA G. Garibaldi e nello specifico, dal Dirigente Scolastico di quest'ultimo, la Prof.ssa Anoja, pur avendo preso servizio sin dal 03.02.2020, e stante il disposto dell'art. 121 del D.L. n. 18 del 25.03.2020, non riceveva, né ha ricevuto in seguito, il contratto di assunzione da sottoscrivere, né tanto meno i dovuti emolumenti.

Tanto portava l'attuale ricorrente a presentare a mezzo di posta elettronica certificata formale diffida ad adempiere all'ITA G. Garibaldi, in data 25.03.2020, anch'essa rimasta inevasa. (**Doc.to all.to n. 07**)

Il diniego posto in essere dall'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi è illegittimo e merita di essere così dichiarato, ordinando contestualmente l'esibizione degli atti richiesti per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 22, 23, 24 E 25 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il diniego opposto dall'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi è da ritenersi in palese violazione di ogni e qualsivoglia previsione normativa.

Innanzitutto, è necessario chiarire come la scelta dei docenti candidati alle posizioni di supplenza temporanea operata dal Dirigente Dott. Andrea Pontarelli sia esulata dall'*iter* di selezione preveduto dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 13.06.2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4, della Legge 3 maggio 1999, n. 124.

In base all'art. 5, comma 1 del predetto D.M., il Dirigente Scolastico, nel conferimento di incarichi di supplenza temporanei sino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 7, comma 1, lettera a, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovverosia quelle per la candidatura a posizioni di sostegno da parte di docenti abilitati all'insegnamento di materie comuni (nel caso della Prof.ssa Anoja, posizione AB24, Lingua e cultura Inglese), apposite graduatorie secondo i criteri di cui al comma 3, ossia in graduatorie suddivise per fasce.

Dal disposto dell'art. 5, commi 3 e 4 del D.M. di cui sopra *“gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia”*; analogamente *“gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento”*.

In accordo ad ambedue le disposizioni del Regolamento, gli aspiranti Docenti di sostegno sono scelti in base al punteggio vantato in graduatoria. Nel caso di specie il Dirigente Scolastico ha assegnato la posizione, *legittimamente* spettante alla Prof.ssa Anoja, ad altro candidato con punteggio inferiore, adducendo mendacemente la mancata presentazione della documentazione necessaria al perfezionamento della selezione da parte di quest'ultima.

Ciò doverosamente premesso, si espone che ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della Legge 241/1990 è previsto il principio generale posto a tutela della trasparenza ed imparzialità dell'agire amministrativo, quale che è quello dell'accessibilità degli atti e dei documenti della Pubblica Amministrazione, tale per cui i casi di diniego del predetto accesso sono ipotesi eccezionali ed esulanti un agire ispirato a senso di legalità.

Nell'ambito dell'istruzione, alla luce di quanto previsto dalla normativa su esposta, il candidato è selezionato in base ad un *iter* che si muove su binari di ferrea logica matematica così sussumibile: sono assunti coloro che posseggono il punteggio maggiore, a partire dal più alto in assoluto in graduatoria, proseguendo nell'assegnazione con chi ha punteggio più

basso sino all'esaurimento dei posti assegnabili; ove taluno si accorgesse che il suo punteggio è superiore ad altro candidato assunto, questo con limpida chiarezza sarebbe in grado di notare la violazione di un suo *interesse legittimo*.

La previsione dello strumento dell'accesso agli atti amministrativi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed il cittadino è diretta a garantire che la base per seguire il predetto sillogismo sia garantita a tutti i candidati di modo che, grazie alla trasparenza dell'agire della Pubblica Amministrazione, se ne possa vagliare la correttezza.

Giustappunto, l'art. 22, comma 2, della Legge 241/1990 prevede espressamente che *“l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza”*.

Da considerarsi, inoltre, la definizione di *interessato*, di cui all'art. 22, comma 1, lettera b, *“per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici diffusi, che abbiano un interesse, diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”* e quella di **documento amministrativo** di cui all'art. 22, comma 1, lettera d *“per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti*

attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

La prima definizione riportata giusta alla posizione giuridica e sostanziale della Prof.ssa Anoja, la quale è soggetto privato portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale al riconoscimento della retribuzione da questa non goduta e del punteggio non assegnato, dato il mancato rispetto da parte della Dirigenza dell'I.T.A. G. Garibaldi della normativa prevista dal D.M. del 13.06.2007, che riconosce ai titolari del necessario punteggio una situazione giuridicamente tutelata.

In merito alla seconda definizione sopra riportata, è innegabile riconoscere a quanto richiesto all'I.T.A. G. Garibaldi, con istanza *ex art. 25* della Legge 241/1990, natura di *documento amministrativo*; non rilevando la natura *pubblicistica o privatistica* degli stessi.

Ove dovesse sorgere dubbio sull'opportunità di concedere la visione e la copia della documentazione privatistica detenuta dall'I.T.A. G. Garibaldi, inerente agli altri docenti candidati rientranti nella medesima graduatoria della Prof.ssa Anoja, per quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, Codice in materia di protezione dei dati personali; si riporta all'attenzione che proprio questo Ecc.mo Collegio in *consimili casu*, ha riconosciuto l'interesse legittimo di altro ricorrente all'accesso ai documenti amministrativi, sebbene detenuti da Pubblica Amministrazione, privatistici, con provvedimento N. 01868/2018 REG.PROV.COLL. N. 01104/2018 REG.RIC., in data 05.11.2018.

Nel caso che qui ci occupa, come premesso, la ricorrente ha esercitato il suo diritto di accesso ai documenti amministrativi a dì 05.02.2020, in particolare la graduatoria nella quale risultava inserita e di cui si è sopra riportato, la propria tardiva convocazione e quella dei candidati inseriti in graduatoria insieme alla ricorrente a far data dal 02.10.2019 al 02.02.2020, i contratti stipulati tra l'Istituto rigettante e i candidati testé citati, i contratti degli altri candidati in graduatoria ma non vincitori a far data dal 02.10.2019 al 02.02.2020, così da accertare l'effettiva irregolarità della procedura di selezione seguita.

È indispensabile per l'odierna ricorrente accedere a tutta la documentazione richiesta, per poter valutare tanto la sussistenza del suo interesse legittimo all'assunzione anche al fine di poterlo far valere in sede contenziosa quanto a ogni possibile profilo di responsabilità degli operatori dell'I.T.A. G. Garibaldi.

In capo alla Prof.ssa Anoja sussiste, dunque, un interesse legittimo di richiedere e, conseguentemente, ottenere, la documentazione *de qua* che l'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi ha negato, adottando comportamento in palese violazione del buon andamento, quanto soprattutto della Imparzialità della Pubblica Amministrazione – art. 97 Cost.

Infatti, l'I.T.A. G Garibaldi avrebbe dovuto trasmettere entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso agli atti i documenti richiesti, ma così non ha fatto.

È limpido come l'I.T.A. G. Garibaldi, precludendo con il suo diniego del 02.03.2020, l'accesso alla ricorrente della documentazione richiesta, sia venuto meno agli obblighi imposti dalla Legge.

Per tale ragione il diniego dell'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi di Roma deve ritenersi assolutamente e completamente illegittimo e il relativo accesso agli atti si mostra del tutto doveroso essendo diritto dell'odierna ricorrente conoscere la completezza della documentazione richiesta al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Istituto Scolastico e dei relativi operatori che direttamente hanno trattato la questione.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, **la Prof.ssa Giuseppina Anoja**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità, e per l'effetto l'annullamento, del diniego del 02.03.2020, comunicato il 04.03.2020 con Prot. 0001922, posto in essere dall'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi rispetto all'istanza di accesso agli atti proposta in data 05.02.2020 e di tutti gli altri presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorchè interni e/o non cognitivi comunque lesivi degli interessi e dei diritti della ricorrente;

2. Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti amministrativi proposta il 05.02.2020;

3. Ordinare all'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi, oggi resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, D.lgs. n. 104/2010, l'esibizione dei documenti in trattazione mediante visione e/o estrazione copia e/o trasmissione degli stessi in forma cartacea e/o digitale; nello specifico: la graduatoria nella quale risultava inserita la Prof.ssa Anoja, la propria tardiva convocazione e quella dei candidati inseriti in graduatoria insieme alla ricorrente a far data dal 02.10.2019 al 02.02.2020, i contratti stipulati tra l'ITA G. Garibaldi, rigettante, e i candidati testé citati, i contratti degli altri candidati in graduatoria ma non vincitori a far data dal 02.10.2019 al 02.02.2020.

4. Con vittoria di spese ed compensi oltre rimborso forfettario per spese generali sostenute, IVA e CPA come per Legge.

Si dichiara che per il presente giudizio, trattandosi di materia inerente rapporto di lavoro di pubblico impiego non è dovuto il contributo unificato.

Con osservanza, si produce la seguente documentazione:

00. Foliario;

01. Procura alle liti;

02. Istanza di accesso agli atti del 05.02.2020;

03. E-mail di convocazione del 27.09.2019, ore 17:40;

- 04. Posta elettronica certificata del 30.09.2019, alle ore 8:24;
- 05. Posta elettronica certificata del 22.01.2020 e del 28.01.2020;
- 06. Posta elettronica certificata recante formale diffida ad adempiere all'I.T.A. G. Garibaldi del 29.01.2020;
- 07. Posta elettronica certificata il diniego del 04.03.2020, ore 08:21.
- 08. Posta elettronica certificata recante formale diffida ad adempiere all'I.T.A. G. Garibaldi del 25.03.2020.

Roma, lì 08.05.2020

Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano

Avv. Leonardo Cosentino

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione al decreto n. 483/2020 e pubblicato il 03.12.2020, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma Sez. III bis nel Giudizio R.G.N. 3844/2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".